

A.S. 615

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA
DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116,
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE I° AFFARI COSTITUZIONALI**

AUDIZIONE

25/05/2023

A.S. 615
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE

INTRODUZIONE

Il DDL A.S.615 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si presta a **molteplici piani di lettura e analisi**:

- sul piano della coerenza con il dettato costituzionale (analisi giuridica);
- sul piano della coerente correlazione tra le finalità della proposta e lo stato generale del Paese, con particolare riguardo agli obiettivi di uguaglianza, equità e parità di opportunità (analisi politica e sociale);
- sul piano della adeguatezza procedurale e in ordine a un adeguato processo di coinvolgimento delle parti sociali e dei cittadini (analisi politica, giuridica, culturale);
- sul piano delle azioni atte a garantire la realizzazione del sistema dei LEP e il principio di solidarietà nazionale stabilito in Costituzione (analisi politica, giuridico-amministrativa, economico-finanziaria);
- sul piano delle attività di monitoraggio e relativi meccanismi di correzione/aggiornamento (analisi scientifica sui set di indicatori, politica, amministrativa).

Non è possibile in questa sede svolgere un approfondito esame su ogni possibile chiave di lettura sopra indicata.

Una **domanda di fondo** occorre però porla: **il nostro Paese vive tante disuguaglianze, la presente proposta contribuisce a diminuirle?** Occorre infatti evitare che nuove norme, invece di diminuirle, le incrementino. La disuguaglianza tuttora riscontrata tra i livelli di sviluppo dei diversi territori (riportiamo in allegato alcuni esempi) induce a scongiurare e valutare con molta prudenza l'opportunità di un regionalismo differenziato.

Stante l'eterogeneità dei contesti, **la predeterminazione dei LEP** - tutti i LEP, anche quelli sociali - deve considerarsi certamente **necessaria** in un'ottica di eguaglianza sostanziale **ma non sufficiente**, poiché occorre che siano adeguatamente finanziati e concretamente realizzati, **al fine di mantenere l'unità del Paese e scongiurare fenomeni discriminatori, specie in frangenti fortemente critici come quello attuale.**

In altre parole, non è possibile immaginare un **“regionalismo delle disuguaglianze”**.

Il combinato disposto di quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2023 e il DDL A.S. 615 apre però a letture preoccupanti.

Difatti, per quanto possa essere positiva **la predeterminazione dei LEP, questa avviene (non in modo autonomo, ma) in senso ancillare ai percorsi di autonomia differenziata.** Vi è il forte rischio che tale **determinazione venga svolta “al ribasso”**, sia perché è previsto che essa avvenga a risorse invariate, sia perché potrebbe essere limitata a un semplice riordino dei LEP già esistenti (quindi non includendo - fra altro - i LEP sociali).

In sostanza vi è il grande rischio che la **definizione dei LEP sostanzi una “cristallizzazione” dell'esistente** (se non creando le condizioni per il perpetuarsi e allargarsi delle disuguaglianze) effettuata velocemente per raggiungere il traguardo delle intese differenziate, sottoscritte sostanzialmente senza il coinvolgimento del Parlamento e su tutto lo spettro delle possibili

materie delegabili senza che ciò sia adeguatamente fondato ma mettendo a rischio l'unità del Paese.

Occorrerebbe invece che vi fosse primariamente - come previsto da Costituzione - un percorso parlamentare per la definizione dei LEP (anche sociali), coinvolgendo anche i soggetti del Terzo Settore, il loro finanziamento, la loro realizzazione: solo allora si potrebbe affrontare il tema di una eventuale maggiore autonomia alle Regioni, evitando fughe in avanti, su materie specifiche e adeguatamente motivate, **prevedendo l'effettiva realizzazione dei LEP come condizione indispensabile per procedere alle intese** (laddove per effettiva realizzazione si deve intendere concreta e piena esigibilità del diritto) e ricorrendo ai LEP realizzati come indicatore primario per procedere alle maggiori autonomie.

Si è nei primi mesi della nuova Legislativa, pertanto vi è il tempo per poter svolgere un lavoro ponderato e partecipato utile a tutto il Paese.

Sulla falsariga dell'articolato, si forniscono qui di seguito alcuni brevi note su luci e ombre.

POSSIBILI ASPETTI POSITIVI

- **art 1 e 3: LEP**
 - o **DEFINIZIONE NECESSARIA**
la definizione, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard e il finanziamento sono la **precondizione necessaria per avviare il percorso delle eventuali intese** (cfr. art. 1, comma 2, art. 3, art. 4, comma 1).
 - o **OSSERVANZA PER TUTTE LE REGIONI**
Se in futuro essi verranno modificati o determinati dei nuovi, le Regioni saranno tenute alla loro osservanza subordinatamente alla corresponsione delle risorse necessarie (art 3, comma 3);
- **Art 7 e 8: Intese**
 - o **DURATA DELLE INTESE**
Le intese sono a tempo, max 10 anni (art. 7).
 - o **NESSUN PREGIUDIZIO AD ALTRE REGIONI**
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, le intese non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna altra Regione.
- **Art 10: Regioni a statuto speciale**
 - o **APPLICAZIONE DELLA LEGGE**
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, anche a tali Regioni si applicherà quanto previsto dalla presente legge.

CRITICITÀ

- **Profili generali**
 - o **AUTONOMIA DIFFERENZIATA COME ECCEZIONE, NON COME REGOLA**
Quanto previsto dall'art. 116, terzo comma Cost. sostanzia **una facoltà non un obbligo costituzionale** e rappresenta **l'eccezione, non la regola**: pertanto non è sufficiente che vi sia una generica richiesta di autonomia per vedersela riconoscere, ma occorre che vi siano fondati ed eccezionali motivi su limitati temi, preservando l'unità nazionale.
Quanto poi all'individuazione delle funzioni trasferibili, l'autonomia differenziata deve rispondere unicamente a una **specificata attitudine funzionale di ciascuna Regione** interessata e non a una mera rivendicazione di competenza legislativa senza agganci in caratteristiche peculiari e soggettive della Regione.
 - o **RAPPORTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI DA PRESERVARE**
È necessario preservare i rapporti fra organi costituzionali e diritti dei cittadini previsti dal testo costituzionale: se le Regioni ottenessero la competenza piena in

tutte le materie di competenza concorrente e nelle materie di competenza esclusiva dello Stato verrebbe ribaltata surrettiziamente la norma che ha tracciato in confini tra poteri dello Stato e quelli delle Regioni, senza ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, e verrebbe lesa l'eguaglianza dei cittadini.

○ **UNITA DEI DIRITTI ESIGIBILI DA PRESERVARE**

Il testo costituzionale ha una coerenza normativa non derogabile e prevede una unità dei diritti fondamentali esigibili: gli artt. 116, terzo comma e 117 Cost. devono essere ricondotti a coerenza costituzionale, malgrado le ambiguità testuali presenti (anche nell'individuazione esatta delle materie).

○ **RISCHIO DIFFORMITÀ DISCIPLINE NORMATIVE NELLE REGIONI**

C'è un rischio enorme, insito nel processo di trasferimento della legislazione alle Regioni in queste materie, consistente in un **insopportabile spezzettamento della disciplina normativa, che impedisce le necessarie politiche unitarie nazionali.**

In tema di **istruzione**, le Regioni potranno determinare i programmi dell'offerta formativa, con la possibilità di definire anche la dotazione organica e l'assegnazione alle singole scuole dei docenti; potranno avere un fondo regionale in caso di necessità dell'organico delle scuole, anche istituendo posti in deroga; potranno finanziare nuovi corsi universitari, con ulteriori risorse rispetto al fondo di finanziamento statale. Insomma si prospetta un panorama dell'istruzione pubblica molto frammentato e non unitario. C'è il **rischio di una più profonda divisione tra i cittadini italiani, relativa alla qualità dell'istruzione impartita.**

Accedendo all'autonomia differenziata, le Regioni devono organizzarsi in modo da garantire un **servizio sanitario adeguato**, assicurando che il SSN sia universale. Considerando che l'accessibilità alla cura, quale diritto fondamentale dell'individuo, rappresenta un principio di grande importanza; da qui la preoccupazione che possano continuare a persistere divari sull'espletamento dei servizi sanitari: il Nord Italia riesce maggiormente a soddisfare i livelli minimi di assistenza, le Regioni del Centro Italia li raggiungono, ma non pienamente, mentre quelle del Sud sono profondamente arretrate. **L'autonomia differenziata potrebbe aumentare le disparità già esistenti circa la qualità del servizio offerto nelle varie regioni italiane.**

○ **RISCHIO DI VIOLARE IL RIPARTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE PREVISTE**

Se tutte le Regioni chiedessero, come sarebbe in teoria possibile, tutte le materie si incorrerebbe in una grave violazione della Costituzione, perché verrebbe completamente svuotata l'espressione "legislazione concorrente" prevista dall'art. 117 Cost. perché in quelle materie lo Stato non avrebbe più nessuna competenza.

○ **MATERIE DEVONO AVERE INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA**

All'art. 116, terzo comma Cost. va data un'**interpretazione restrittiva**, dato che ci sono materie (es. scuola, salute, tutela del lavoro) che non possono essere parcellizzate per esigenze in un territorio regionale: il rischio è di utilizzare il "baco" inserito nell'art. 116 Cost. come breccia per squarciare l'impianto costituzionale ribaltare il principio dell'unità della Repubblica;

○ **GARANZIE DI "IDONEITÀ"**

assenza di garanzie di "idoneità" da parte delle risorse e competenze delle Regioni richiedenti e insufficiente analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che ha preceduto la presentazione del DDL, posto che si limita in pratica ad affermare che "gli impatti economici per i destinatari dell'intervento sono valutabili soltanto in relazione a ciascun assetto di autonomia differenziata, che sarà tratteggiato da ogni intesa approvata" senza alcuna valutazione di carattere sistemico;

○ **NECESSARIA SINTONIA CON ENTI LOCALI**

L'art. 116, terzo comma Cost. va letto **in sintonia con le disposizioni costituzionali che riguardano tutte le autonomie territoriali**, con particolare riferimento al riparto delle competenze e al finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite. Peraltro, il

ddl è stato frutto di un confronto con le sole Regioni e con il **ridotto coinvolgimento degli enti locali, a fronte del rafforzarsi del centralismo regionale.**

○ **REGIONI A STATUTO SPECIALE**

In merito alle **Regioni a statuto speciale**, il ddl prevede la possibilità di queste Regioni di stipulare un'intesa a seguito di **modifiche statutarie** che richiedono tempi lunghi di approvazione.

○ **NECESSARIO COINVOLGIMENTO DI ALTRI ATTORI**

Il coinvolgimento dei **oggetti di Terzo Settore**, così come delle altre parti sociali, è del tutto assente nel ddl e va invece previsto non in termini generici nell'ambito delle consultazioni che il Parlamento intenderà svolgere. VA previsto un coinvolgimento specifico ed esplicito da estendere sia nei percorsi e nelle procedure indicate dalla proposta in esame che in altre fasi, altrettanto cruciali, che porteranno a determinare i LEP. Tra queste: l'attività della citata Commissione per i fabbisogni standard, l'attività della Cabina di Regia, l'attività del CLEP.

○ **ASSENZA DI MONITORAGGIO EX POST**

Il ddl dovrebbe indicare "chi, in che modo, ogni quanto tempo e con quali coinvolgimenti sociali" compiere le azioni di monitoraggio e "come, con quali procedure e con quali poteri sostitutivi" intervenire per ridurre i rischi di incremento delle disuguaglianze, delle inefficienze, dei fallimenti dei piani di sviluppo, ecc. Il ddl dovrebbe quindi già indicare la necessità di definire nell'intesa le modalità del monitoraggio condiviso (sistemi amministrativi locali, imprese e parti sociali) dove per modalità si debba intendere: tempi, risorse, modalità - indicatori, coinvolgimenti tecnico- scientifici, metodologie, strumenti, organizzazione.

○ **FEDALISMO FISCALE E PEREQUAZIONE**

questione del federalismo: a fronte del disallineamento che si delinea tra determinazione LEP pro percorsi di autonomia differenziata e attuazione di questo aspetto cruciale della l. n. 42/2009 si riporta quanto affermato dallo stesso **Ufficio Parlamentare di Bilancio**:

"la piena attuazione del federalismo fiscale, secondo il disegno previsto dalla L. 42/2009, richiederebbe di riunire i finanziamenti dei LEP erogati dagli Enti territoriali in un unico fondo che assicurasse la perequazione in base ai fabbisogni standard, a loro volta fondati sui LEP. Per favorire la realizzazione di un tale percorso, oltre che per assicurare una sistematizzazione generale, sarebbe utile che le disposizioni volte a determinare i LEP fossero coordinate attraverso una legge quadro e riunite in un unico provvedimento".

- **Art. 1:**

○ **INTESE DIVERSE TRA REGIONI**

È possibile stipulare **intese diverse** e su un ampio e assai diversificato piano di **competenze**, rischiando di compromettere l'unitarietà e l'uniformità del Paese.

- **Art. 2: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE INTESE**

○ **SOLO DUE ATTORI**

Il procedimento prevede sostanzialmente **solo due attori**: la Regione che chiede l'intesa e il Governo (o meglio il Ministro per gli affari regionali); tutti gli altri attori (Parlamento, Conferenza Regioni o Unificata) sono solo sullo sfondo (gli altri EELL - ANCI, Città metropolitane non sono neanche citate).

○ **LIMITATO RUOLO RISERVATO AL PARLAMENTO**

Il Parlamento è chiamato soltanto a dare un parere non vincolante allo schema di intesa preliminare (comma 4) e poi chiamato (comma 8) a deliberare su un disegno di legge di proposta del Governo contenente l'intesa definitiva già approvata dalla Regione (e quindi sostanzialmente immodificabile in sede parlamentare).

Il ddl prevede che, una volta raggiunta l'intesa, il Parlamento non possa modificarla: può solo approvarla o rigettarla, senza potersi pronunziare sul merito dell'accordo. Una volta approvata con la maggioranza assoluta delle Camere la legge non può essere sottoposta a referendum abrogativo. Né l'intesa potrebbe essere modificata con una nuova legge perché occorrerebbe il consenso della Regione interessata, senza il quale l'intesa raggiunta è destinata a durare per 10 anni, con la possibilità di essere prorogata per altri 10 anni, col consenso delle parti contraenti. Dunque **un'intesa da cui difficilmente si torna indietro, sottratta di fatto al controllo del Parlamento.**

- **LIMITATO RUOLO DELLE ALTRE REGIONI**

- **Art. 3: LEP COSTI E FABBISOGNI STANDARD**

- **DEFINIZIONE LEP SOLTANTO ANCILLARE**

La definizione dei LEP non è un valore in sé ma è ancillare all'autonomia differenziata. Il rischio è di un percorso al ribasso, limitando il lavoro a un riordino dei LEP già oggi definiti (cosa giustificata dalla mancanza dello stanziamento di nuove risorse), cristallizzando le disparità esistenti e creando le condizioni per peggiorarle, non provvedendo a definire i LEP sociali.

- **UTILIZZO DEL D.P.C.M.**

La Costituzione prevede che sia lo Stato a definire legislativamente i LEP, mentre nel ddl la competenza è conferita al Governo con d.p.c.m.

Siamo di fronte a una grave violazione della Costituzione, consistente nel fatto che mentre tutto il procedimento previsto nella legge finanziaria per la **determinazione dei LEP avviene attraverso atti governativi**, il dettato costituzionale prevede che la determinazione dei LEP debba avvenire con legge statale, come previsto dall'art. 117, lett. m).

- **LIMITATO RUOLO DEL PARLAMENTO NELLA DEFINIZIONE DEI LEP**

Il ruolo riservato al Parlamento è limitato, chiamato solo a dare un parere non vincolante allo schema di decreto (comma 2).

Inoltre, con questa procedura, chi determina le modalità di godimento dei diritti essenziali sarebbe non il Parlamento, come vuole la Costituzione, ma il Governo il quale non potrebbe che far riferimento alla spesa storica sostenuta dallo Stato per ciascuna regione. Questa spesa è già ora profondamente diversa nelle diverse parti del nostro paese: si va dalla spesa pubblica pro capite di 19 mila euro in Lombardia, ai 16 mila in Veneto, in Calabria a 15 mila, a poco più di 14 mila in Sicilia, e in Campania a 13.700 euro.

- **MANCATA INDICAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI LEP**

La determinazione dei LEP deve **prevedere espressamente il loro giusto finanziamento**, che deve essere programmato nel tempo per l'avvio della perequazione e le risorse da destinare devono essere riconosciute secondo criteri identificati nel numero degli abitanti e nell'estensione territoriale.

A questo proposito, la piena attuazione del federalismo fiscale, secondo il disegno previsto dalla l. n. 42/2009, richiederebbe di riunire i finanziamenti dei LEP erogati dagli enti territoriali in un unico fondo che assicurasse la perequazione in base ai fabbisogni standard, a loro volta fondati sui LEP. Per favorire la realizzazione di un tale percorso, oltre che per assicurare una sistematizzazione generale, sarebbe utile che le disposizioni volte a determinare i LEP fossero coordinate attraverso una legge quadro e riunite in un unico provvedimento.

- **ASSENZA DI RIFERIMENTI ALLA CONCRETA REALIZZAZIONE DEI LEP**

Sarebbe opportuno porre, oltre alla definizione, anche **l'effettiva realizzazione dei LEP come condizione indispensabile per procedere alle intese** (laddove per effettiva realizzazione si deve intendere concreta e piena esigibilità del diritto) per creare una situazione di "partenza equa" che darebbe maggiori garanzie di uguaglianza, equità, solidarietà.

- **ASSENZA DI MONITORAGGIO DEI LEP**
Manca completamente un qualsiasi richiamo a esigenze di **monitoraggio dei LEP** di ieri e di domani. È necessaria una **rilevazione circa l'attuazione/inattuazione dei Livelli Essenziali esistenti** (LEA revisionati dal DPCM 12.01.2017, livelli sociali definiti dal Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi Sociali 2021-2023, livelli essenziali definiti dal Piano Nazionale non Autosufficienza 2022-2024 e ogni altro Livello Essenziale definito dalla normativa). La rilevazione si rende necessaria non solo ai fini della quantificazione delle risorse necessarie “IERI”, ma anche per comprendere bene e meglio le condizioni/elementi/strumenti/dotazioni infrastrutturali necessarie a garantire l'esigibilità del diritto.
- **Art. 4: TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**
 - **TRASFERIMENTO RISORSE UMANE E STRUMENTALI ALLE REGIONI**
Il comma 2 prevede che vengano anche **trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie**. Così facendo vi sarà possibilità che il personale applicato a medesime funzioni (es. insegnanti, medici) si vedano corrispondere salari diversi, creando una sorta di “concorrenza” tra regioni e incentivando il depauperamento del personale in alcune regioni rispetto le altre.
 - **UTILIZZO CRITERIO DELLA SPESA STORICA**
Si stabilisce che le risorse necessarie per le funzioni sono determinate in base al **criterio della spesa destinata a carattere permanente (ossia la spesa storica) sostenuta dallo Stato nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti**. Secondo gli ultimi dati, la spesa pubblica pro capite è pari a 17.754 euro in Lombardia, a 14.772 euro in Veneto, poco più di 13.728 euro in Sicilia, a 13.062 euro in Calabria e a 12.198 euro in Campania (fonte: *Le entrate e le spese pubbliche CPT a livello territoriale 2021*). La determinazione dei LEP prevista nel ddl consoliderà questa disuguaglianza. Di fatto, il finanziamento della maggiore autonomia prefigura un drenaggio di risorse a favore delle Regioni economicamente più forti.
- **Art. 8 RISORSE**
 - **MANCATE RISORSE PER I LEP**
Non sono previste nuove risorse per il finanziamento del LEP.
- **Art. 9: PEREQUAZIONE**
 - **INDETERMINATEZZA ATTORI NELLA DEFINIZIONE DELLE MISURE**
Dal punto di vista procedurale, il comma 1 prevede genericamente come attore “lo Stato” mentre al comma 2 prevede semplicemente che il Governo informerà la Conferenza Unificata: forse occorrerebbe meglio definire al comma 1 quali sono le istituzioni chiamate in causa, prevedendo il pieno coinvolgimento del Parlamento e della Conferenza Unificata.
 - **SERVE PROVVEDIMENTO PIU' AMPIO E ORGANICO**
Il tema della perequazione **deve essere organicamente affrontato in un provvedimento normativo di più ampio respiro coerente con l'art. 119 Cost.** che prevede un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante e risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati Comuni, province, Città metropolitane e Regioni.

Riportiamo di seguito alcuni esempi di disuguaglianze presenti nel nostro Paese, in alcuni casi riferiti a LEP già definiti.

1. DIRITTO A RETI IDRICHE

FIGURA 11. ANDAMENTO DEL LIVELLO DI "EFFICIENZA IDRICA". CENTRO-NORD, MEZZOGIORNO, DIVARIO. Anni dal 1999 al 2020, valori %.





FIGURA 12. PROVINCE (E RELATIVA POPOLAZIONE) IN BASE ALLA MEDIA NAZIONALE DI "EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE". Anno 2020, valori %.



Elaborazione su fonte: Istat "Censimento delle acque per uso civile" (per il 2020 dati provvisori)

2. DIRITTO A TRASPORTI

FIGURA 13. ANDAMENTO DELL'INDICE DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA" (SOLO RFI). CENTRO-NORD, MEZZOGIORNO E DIVARIO. Anni dal 1996 al 2020, valori %





FIGURA 14. PROVINCE (E RELATIVA POPOLAZIONE) IN BASE AL GRADO DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA". Anno 2005, valori %.



Elaborazione su Fonte: Istat (ASTI - Atlante Statistico delle Infrastrutture)

3. DIRITTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FIGURA 15. COMPETENZE DEGLI STUDENTI DI 3^A MEDIA IN MATEMATICA. RIPARTIZIONI E MEDIA ITALIA. Anni dal 2013 al 2022, punteggi medi (*).





FIGURA 16. STUDENTI DI V SUPERIORE PER LIVELLO DI COMPETENZA IN MATEMATICA. Anno 2022, valori %.



(*) Stima delle abilità secondo il modello di Rasch su scala nazionale corretto per il cheating¹⁸
Elaborazione su fonte: INVALSI

4. DIRITTO ALLA SANITA'

FIGURA 19. ANDAMENTO DELL' EMIGRAZIONE SANITARIA EXTRA-REGIONE. CENTRO-NORD, MEZZOGIORNO E DIVARI. Anni dal 2000 al 2020, valori %.





FIGURA 20. PROVINCE (E POPOLAZIONE RESIDENTE) IN BASE ALLA MEDIA NAZIONALE DELL'INDICE DI "EMIGRAZIONE SANITARIA". Anno 2020, valori %.



Elaborazione su fonte: Istat

5. DIRITTO A SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA

FIGURA 17. DIFFUSIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA. CENTRO-NORD, MEZZOGIORNO E RELATIVI DIVARI. Anni dal 2004 al 2019, valori %.






FIGURA 18. PROVINCE (E POPOLAZIONE RESIDENTE 0-3 ANNI) RISPETTO ALLA MEDIA DI "DIFFUSIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA". Anno 2019, valori %.



Elaborazione su fonte: Istat

6. COMUNI SPESA MEDIA PRO-CAPITE PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

FIGURA 3. SPESA MEDIA PRO-CAPITE PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE. Anno 2020. Valori in euro



i grafici dei punti da 1 a 5 sono tratti da ISTAT, *I divari territoriali nel pnrr: dieci obiettivi per il mezzogiorno*, 23 gennaio 2023.

Il grafico del punto 6 è tratto da ISTAT, *La spesa dei comuni per i servizi sociali (anno 2020)*, 6 aprile 2023